



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/80/1546

Roma, 1 agosto 2011

OGGETTO: Diritto allo studio - Riconoscimento delle "150 ore" per i corsi di apprendimento e perfezionamento nonché dei relativi esami per conseguire gli attestati di plurilinguismo.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale, n. 895/11, datata 13 giugno 2011, concernente l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha osservato che, ai sensi del d.lgs. 14 maggio 2010 n. 86 (integrativo del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752), soltanto le certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti certificatori ufficiali che fanno riferimento al quadro comune europeo sono equipollenti agli attestati di bilinguismo rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Premesso quanto sopra, è stato osservato che la certificazione linguistica è un attestato formale con valore internazionale rilasciata a seguito di un esame finale da un ente certificatore riconosciuto e, come tale, assume caratteristiche totalmente diverse da un semplice "attestato di frequenza" che non ha alcuna validità se non meramente preparatoria rispetto ad una separata e distinta fase di accertamento delle competenze linguistiche.

Ne consegue che la concessione dei permessi studio può essere riconosciuta soltanto nella situazione in cui si richieda il beneficio per la frequenza di corsi di lingue istituiti presso una struttura specializzata che sia in grado di rilasciare, a seguito di un esame finale, certificazioni con validità giuridica "equipollenti" ai sensi del richiamato d.lgs 14 maggio 2010, in grado di assimilare uno o più esami linguistici previsti nell'ambito della concessione dell'attestato in argomento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Pertanto, qualora un istituto privato risulti effettivamente ente terzo incaricato (dalla Provincia Autonoma di Bolzano), a svolgere, effettuare ed organizzare corsi ed esami al fine di sostenere ed in caso positivo superare l'esame, utile ai fini del rilascio della richiamata certificazione, è da ritenere che il beneficio delle 150 ore possa essere concesso a condizione che vi sia l'effettivo conseguimento della citata certificazione.

Nella siffatta ipotesi, si manifesta analogo orientamento sulla concessione del giorno di congedo straordinario per esami disciplinato dall'art. 37 del DPR 3/1957 ed, esplicito nella circolare di questa Direzione Centrale n. 333 — A/9807. F .4 del 30 marzo 1999.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa